

L.r. n. 64/1986. Autorizzazione realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Malborghetto – Valbruna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità per l'Alpe di Ugovizza nel tratto "Ponte ex segherie".

Prenotazione fondi, impegno di spesa parziale e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Comune di Malborghetto – Valbruna.

- OPI 1142 -

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile

DECISIONI AMMINISTRATIVE

1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Malborghetto – Valbruna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità per l'Alpe di Ugovizza nel tratto "Ponte ex segherie".
2. Il Comune di Malborghetto – Valbruna è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le procedure elencate nel presente decreto.
L'intervento urgente indispensabile a garantire il transito in sicurezza lungo il tratto di strada denominato "ex Segherie" di cui al punto 1), consiste principalmente nella pulizia e consolidamento del paramento del muro di sostegno, nella realizzazione di cordolo di coronamento e sostituzione delle barriere stradali ammalorate, nel ripristino del sedime e della pavimentazione stradale e in interventi di consolidamento lungo la parete sovrastante.
All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:
 - 31 dicembre 2018 per la presentazione della relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo e alla relazione di cui al punto 3) delle "Procedure";
 - 31 ottobre 2019 per l'ultimazione dei lavori e per il loro collaudo;
 - 31 marzo 2020 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 6) delle "Decisioni contabili".

DECISIONI CONTABILI

1. E' assegnato al Comune di Malborghetto – Valbruna il finanziamento entro il limite massimo di Euro 350.000,00.- per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative è prenotata la spesa di Euro 350.000,00.- a carico del capitolo 281010 - Codice Siope U 2.03.01.02.003 – contributi agli investimenti a Comuni.
3. Il finanziamento concesso all'Ente attuatore sarà commisurato al quadro

economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo dell'importo assegnato. Non saranno riconosciute come ammissibili spese che, pur comprese nel quadro economico di progetto, non siano strettamente pertinenti al raggiungimento della finalità di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.

4. E' impegnata la spesa di Euro 70.000,00.- relativa all'avvio dell'intervento urgente di protezione civile sopra specificato, a carico del capitolo 281010 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – codice siope U 2.03.01.02.003 – contributi agli investimenti a Comuni, erogati secondo il punto 6) delle decisioni contabili.

5. All'impegno delle rimanenti risorse, nell'ambito della prenotazione di cui al punto 1) delle presenti decisioni contabili, si provvederà con successivo decreto, all'atto della presentazione da parte dell'Ente attuatore della relazione di progetto, secondo quanto previsto al punto 4) delle decisioni amministrative; l'impegno della spesa sarà assunto dalla Protezione civile della Regione in conformità al cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato. Gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma finanziario dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.

6. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:

a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte dall'Ente attuatore, secondo il modello allegato;

b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:

- atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;

- dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, (modello allegato), che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n. 10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato (fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 della l.r. n. 7/2000), sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del presente decreto di assegnazione del finanziamento.

7. In occasione dell'invio della rendicontazione di cui al punto 6) l'Ente attuatore invia alla Protezione civile della Regione il progetto esecutivo, comprensivo di eventuali varianti, per la conservazione agli atti della Protezione civile a fini documentali e di conoscenza delle attività svolte sul territorio.

8. Il gestore del Fondo per la protezione civile si riserva di effettuare controlli ispettivi, ai sensi dell'art. 33, comma 9 della l.r. n. 64/1986, relativamente all'utilizzo da parte dell'Ente attuatore delle risorse del Fondo stesso.

9. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

10. Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

PROCEDURE

Il Comune di Malborghetto – Valbruna avvia l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti procedure:

1. L'Ente attuatore avvia l'intervento con le procedure accelerate previste dall'art. 63, comma 2, lettera c) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di intervento urgente di protezione civile, nonchè quelle previste dall'art. 163 del medesimo decreto legislativo, qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi.

2. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.

3. L'Ente attuatore presenta, unitamente alla relazione di progetto esecutivo e agli atti di approvazione dello stesso, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:

a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;

b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione;

c) il cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato.

4. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.

5. All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con oneri a carico del finanziamento concesso, come previsto nelle "Decisioni contabili".

6. Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

7. L'Ente attuatore dovrà installare una tabella di cantiere riportante i contenuti previsti dalla legge, avente dimensioni non inferiori a m. 2,50 x m. 1,50, con raffigurato il logo della Protezione civile della Regione come da modello allegato.

8. È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

ATTI PRESUPPOSTI

1. Nota del 6 marzo 2018, prot. n. 936, con la quale il Comune di Malborghetto – Valbruna ha richiesto alla Protezione civile della Regione un finanziamento per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della strada comunale per l'Alpe di Ugovizza.

2. Nota Assessore regionale alla protezione civile, prot. 3541/18 del 19 marzo 2018, con la quale lo stesso ha manifestato l'intenzione, tra l'altro, di individuare il Comune di Malborghetto – Valbruna quale Ente attuatore dell'intervento di cui trattasi, chiedendo la disponibilità dell'Ente;

3. Risposta Ente attuatore del 23 marzo 2018, prot. n. 1265, con la quale si impegna a realizzare l'intervento secondo le modalità indicate dall'Assessore nella nota soprarichiamata;

4. Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 30 marzo 2018, Archivio generale – Riferimento Interno AI/37/2018 del 30 marzo 2018;

5. Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 415 di approvazione del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" per l'anno 2018;

6. D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres. di attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni.

MOTIVAZIONE

La motivazione a supporto della decisione è illustrata nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione dell'8 marzo 2018, dalla quale si evince che:

a. si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Malborghetto – Valbruna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la viabilità per l'Alpe di Ugovizza;

b. gli interventi sopra descritti richiedono accurati approfondimenti tecnici, nonché probabili occupazioni temporanee e definitive di terreni di proprietà privata, per le quali è necessaria una puntuale e capillare conoscenza del territorio, delle destinazioni urbanistiche e del sistema di smaltimento esistente delle acque meteoriche delle aree eventualmente interessate dalle opere, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in altre attività finalizzate al superamento di gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nel territorio regionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
 - 11, primo comma, che prevede che all’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’art. 2 e all’art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 9 della l.r. n. 64/1986;
 - 33, come modificato dall’art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;
- l.r. 31 maggio 2002, n. 14;
- D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42/2011 e successive modifiche ed integrazioni”;
- l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;
- legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente decreto è trasmesso via posta certificata all’Ente attuatore Comune di Malborghetto – Valbruna.

Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin –